



Determina n. 152/2022

Roma, 7 ottobre 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA MEPA, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI/SERVIZI DI PICCOLE MANUTENZIONI DEL CREF - C.I.G. 9434478988 - AUTORIZZAZIONE AVVIO TRATTATIVA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI:

- a. la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF o Ente);
- b. il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
- c. il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- d. il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- e. lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022;
- f. la legge 23 dicembre 1999, n. 488, in particolare l'articolo 26 terzo comma, il quale dispone che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche"*;
- g. la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 449, che prevede *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti"*, nonché l'articolo 1, comma 450, che dispone: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e*

- grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*
- h. la legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare l'articolo 2, comma 225, che prevede: *“La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA”*, nonché l'articolo 2, comma 226, che prevede: *“Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa”*;
- i. il DPCM 11 luglio 2018 recante *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”*, in particolare la tabella contenuta all'articolo 1 primo comma, la quale per le categorie *“16 Facility management immobili”* e *“19 Manutenzione immobili e impianti”* impone, per appalti di importo sotto la soglia comunitaria, il ricorso a procedure Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori alle sole autorità governative centrali;
- j. la tabella Obbligo-Facoltà - quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – pubblicata da Consip S.p.a., nell'ultima edizione disponibile (17/01/2019) dalla quale si può desumere che per le categorie merceologiche *“Facility management*



immobili”, “Manutenzione immobili e impianti”, nonché “Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale”, per gli enti di cui alla categoria “Altre amministrazioni” e per importi sotto soglia comunitaria il ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip o allo SDAPA risulta solo facoltativo, mentre vige l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza di queste ultime vige la facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip);

- k. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare i principi di cui all’art. 30;
- l. l’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale *“il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”*;
- m. l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall’ art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro al netto dell’IVA e di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro al netto dell’IVA, mediante affidamento diretto, *“anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- n. i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/12/2020 n. 753 e 20/10/2020 n. 764 in tema di affidamento diretto in applicazione della disciplina transitoria di cui al punto precedente;
- o. la delibera ANAC n. 123 del 10 febbraio 2021, che stabilisce che alla disciplina speciale derivante dalle disposizioni temporanee introdotte dal D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, consegue che negli affidamenti diretti vige l’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che:

- p. il CREF è ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della Fisica, diffondendo e conservando la memoria di Enrico Fermi, che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e la società moderna,



- promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica;
- q. che la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna 89, è stata dedicata, con la sopra richiamata legge 62/1999 alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo scienziati e ricercatori e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - r. il CREF, inoltre, ospita nei propri locali, nel Museo e nell'Aula Fermi, eventi scientifici in linea con la propria *mission*;
 - s. che alla fine del 2019 il CREF è entrato in possesso dello storico complesso monumentale di via Panisperna, totalmente restaurato e che in seguito, anche a causa dell'emergenza pandemica, le manutenzioni sono state contenute, tanto che alla data odierna risultano da eseguire numerosi interventi che assumono carattere di urgenza, in quanto è emerso che per alcune operazioni incombenti (es. pulizia sensori antincendio, completamento mappatura e stasatura dell'impianto idrico di scarico) è necessario ricorrere preliminarmente al supporto da parte di un operatore specializzato (es. lavorazione cartongesso, posa in opera di tombini ecc.);
 - t. in ragione dell'incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale delle attività 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022, diviene necessario ricorrere ai servizi di un operatore economico esperto in piccole manutenzioni che possa supportare stabilmente l'Ente per i mesi a venire;
 - u. non vi sono convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione in quanto il lotto 7 (Lazio) della convenzione Facility management beni culturali non risulta ancora attivo, analogamente per quanto riguarda il lotto 10 (I Municipio del Comune di Roma) della convenzione Facility management 4;
 - v. il CREF intende procedere all'affidamento diretto di un contratto sotto forma di accordo quadro avente ad oggetto un servizio di piccole manutenzioni del CREF, per la durata di n. 24 mesi, rinnovabile alle medesime condizioni per una durata massima complessiva di n. 36 mesi e con eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto, come meglio dettagliato nel capitolato allegato;
 - w. è attivo sulla piattaforma CONSIP AcquistinretePA l'accordo quadro denominato "Servizi di Facility Management Grandi Immobili", il quale fa riferimento a servizi analoghi a quelli oggi necessari al CREF (servizio di mantenimento edile e servizio di facchinaggio interno) ma non è applicabile all'Ente in quanto destinato ai grandi immobili ed inoltre il lotto applicabile alle realtà minori nel territorio del Comune di Roma (lotto 24) non risulta ancora aggiudicato;



- x. il suddetto accordo quadro considera come "grandi immobili" quelli con superficie superiore ai 5.000 metri quadrati, mentre dagli atti del Catasto la sede del CREF si estende per metri quadrati 4.484;
- y. il suddetto accordo quadro pone il suddetto limite per l'accesso alla procedura ma non impedisce di considerare come sede minore di una Amministrazione con almeno un grande immobile quella di dimensione inferiore ai 5.000 metri quadrati, con la conseguente applicazione dei parametri di costo definiti nel bando anche alla sede di superficie inferiore;
- z. poiché la sede del CREF ha dimensioni di poco inferiori al limite inferiore previsto per l'adesione al suddetto accordo quadro CONSIP denominato "Servizi di Facility Management Grandi Immobili" risulta ragionevole l'utilizzo per la procedura odierna dei parametri di prezzo-qualità ivi previsti, in ottica di benchmarking;
- aa. il valore dell'appalto viene calcolato quindi sulla base delle attività ordinarie e straordinarie, come meglio specificate nel capitolato, per un valore stimato di euro 138.000,00 totali oltre I.V.A. nell'ipotesi che il CREF confermi eserciti la facoltà di rinnovo e richieda la proroga tecnica;
- bb. il suddetto valore deve essere considerato ai soli fini della determinazione di cui all'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell'attività ordinaria prevista nel capitolato, ma non del numero massimo, derivante dagli interventi straordinari che sono solo ipotizzati, e pertanto determina impegni di spesa solo per la prime due annualità, pari ad euro 13.353,35 + IVA 22%;
- cc. la trattativa diretta sul MEPA si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO, in quanto rivolta ad un unico operatore;

RILEVATO che:

- dd. in data 23 settembre 2022 il CREF ha emanato un avviso pubblico (n. 06/22) di esplorazione del mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento diretto del servizio in oggetto;
- ee. le manifestazioni di interesse avevano come unico scopo quello di comunicare all'Ente la disponibilità al conferimento dell'incarico relativo all'attività di cui all'oggetto e, pertanto, la consapevolezza che con l'avviso non era stata indetta alcuna procedura concorsuale nè erano previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
- ff. la ditta Bestarhouse S.r.l.s., partita I.V.A. 02371910502, è risultato operatore economico qualificato e dotato della necessaria esperienza, in grado di fornire i servizi richiesti mediante l'utilizzo delle attrezzature e delle risorse umane adeguate;
- gg. è rispettato il principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altro soggetto e l'odierno operatore economico non è stato mai precedentemente interpellato;



hh. trattandosi di affidamento diretto secondo la disciplina transitoria prevista all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall' art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, non vige l'obbligo di determinare i corrispondenti costi di sicurezza;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) n. 9434478988 relativo alla procedura in esame;

per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, la trattativa diretta sul MePa con la ditta Bestarhouse S.r.l.s., partita I.V.A. 02371910502, al fine di procedere all'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di piccole manutenzioni del CREF per la durata di n. 24 mesi, rinnovabile per un massimo complessivo di n. 36 mesi e con eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto;
3. che il servizio consiste nelle attività di cui al capitolato allegato alla presente determina, contenente anche le condizioni di dettaglio;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 13.353,35 +IVA 22%;
5. l'avvio immediato della verifica del possesso, in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
6. il R.U.P. è il dott. Alessandro Orlandi;
7. per la prima annualità del contratto il sig. Emanuele Mastrangeli è nominato Direttore dell'Esecuzione.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Sbrana